



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO

P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108  
(PEC): [geic84900e@pec.istruzione.it](mailto:geic84900e@pec.istruzione.it) - [geic84900e@istruzione.it](mailto:geic84900e@istruzione.it)



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 19 gennaio 2017  
Aggiornato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 20 dicembre 2017

Revisione n. 01

a.s. 2017-2018

## Articolo 1

### Scuola: comunità educativa e servizio pubblico.

1. Il presente regolamento di disciplina è redatto in conformità e nello spirito dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” di cui al DPR n. 249/98 e successive integrazioni (DPR n. 235/2007 e Nota Miur 31 luglio 2008) e della Legge n. 241/90 che detta norme sul procedimento amministrativo e costituisce, dunque, il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.
2. La scuola è intesa come comunità educativa, assicura agli studenti l'esercizio dei diritti individuali e collettivi e favorisce l'interazione fra docenti, studenti e famiglie.
3. La comunità scolastica contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati alla partecipazione attiva alla vita della propria comunità e del proprio Paese.
4. La scuola è un servizio pubblico alla persona, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio e si impegna per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

## Articolo 2

### Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto:

1. al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa;
2. ad un servizio scolastico qualificato sul piano ambientale, culturale, psico-sociale e didattico.
3. ad una informazione chiara e tempestiva sugli obiettivi didattici e formativi, sui programmi di studio e sui processi di valutazione che lo riguardano;
4. alla piena utilizzazione degli spazi e delle strutture scolastiche per svolgere attività che

- rispondano a legittime istanze di studio;
5. a servizi di sostegno e recupero in ordine alle metodologie di studio, alle scelte scolastiche e alle eventuali difficoltà di apprendimento e/o relazionali;
  6. alla partecipazione alla vita della comunità scolastica.

### **Articolo 3**

#### **Doveri degli studenti**

Lo studente deve:

1. concorrere al raggiungimento dei fini formativi del proprio corso di studi mediante la frequenza regolare alle lezioni, l'impegno nello studio e la collaborazione con i docenti in osservanza del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. comportarsi secondo le regole della civile convivenza, avere un abbigliamento decoroso e consono all'attività scolastica, rispettare le opinioni altrui e le decisioni democraticamente assunte dagli Organi collegiali;
3. rispettare se stesso e gli altri sul principio del *neminem ledere*; in particolar modo lo studente deve rispettare i compagni, sia dal punto di vista fisico che psicologico; deve evitare di commettere atti che possano essere lesivi dell'incolumità fisica altrui, scherzare in modo manesco, deridere o vessare i compagni, minacciare o tenere comportamenti che possano indurre negli altri un danno fisico, morale o psicologico; deve rispettare e tenere un comportamento educato con i docenti, i collaboratori scolastici ed il personale amministrativo;
4. rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene comune e come bene proprio e il materiale proprio e degli altri;
5. attenersi alle norme dettate dal Regolamento di Istituto e dal Patto di Corresponsabilità; osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; rispettare il divieto di fumo.
6. vista la Legge n. 71/2017 e il documento del MIUR "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo", si precisa che l'uso non consentito del cellulare viene sanzionato secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento della vita scolastica (convocazione genitori, sospensione con obbligo di frequenza concretizzata in lavori socialmente utili nell'ambito della didattica, abbassamento del voto di condotta in caso di recidiva); inoltre, qualora l'uso del cellulare o di altro strumento o forma di comunicazione telematica sia configurabile come condotta di cyberbullismo si applicano le sanzioni previste dal punto 4 della tabella 1 allegata al regolamento di disciplina.

### **Articolo 4**

#### **Finalità e norme generali**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La classe o il gruppo deve collaborare affinché si individuino la responsabilità individuale.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. I destinatari delle sanzioni disciplinari sono gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Non sono previste sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento o sospensione, se non in casi particolarmente gravi e/o reiterati e fatto salvo quanto stabilito all'art. 11, per gli alunni della scuola primaria i quali, nel caso di comportamenti scorretti, saranno oggetto di azioni pedagogiche da parte dei docenti anche tramite progetti di recupero e sostegno all'attività didattica svolti ad personam e ad hoc.
5. Non è mai sanzionabile l'espressione di opinioni manifestate correttamente e non lesive d'altri.
6. Nella valutazione della sanzione si terrà debitamente conto della situazione personale dello studente, della gravità della mancanza disciplinare commessa, dei comportamenti e delle

conseguenze da essi derivanti, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione stessa.

7. Il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo che termina con un atto amministrativo. Pertanto esso segue le fasi comuni a tutti i procedimenti amministrativi ovvero la fase di avvio, la fase istruttoria, la fase decisoria e la fase costitutiva dell'efficacia. L'atto amministrativo conclusivo può essere la comminazione di una sanzione (ai sensi del D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni e ai sensi dei seguenti articoli del presente regolamento) o l'archiviazione. La sanzione disciplinare deve specificare le motivazioni (art. 3, Legge n. 241/90). Più grave è la sanzione, maggiormente necessario il rigore motivazionale.
8. La fase di avvio è ad opera del Dirigente Scolastico; la fase istruttoria è, di norma, delegata al coordinatore di classe per fatti avvenuti tra studenti della medesima, o al Collaboratore del Dirigente Scolastico. In casi ritenuti gravi o particolari, il Dirigente Scolastico può avocare a sé o integrare la fase istruttoria.
9. Nella fase istruttoria si raccolgono le ragioni delle controparti. All'alunno è sempre consentito di essere accompagnato da uno o da entrambi i genitori/tutori.
10. Le decisioni riguardanti i provvedimenti disciplinari devono essere assunte dal competente organo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e delle tabelle n. 1 e n. 2 allegate al presente Regolamento di disciplina.
11. Le decisioni riguardanti i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento provvisorio dalla comunità scolastica o una sanzione equivalente, devono essere assunte dal competente organo collegiale che invita, tramite comunicazione scritta e/o telefonica, con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione del Consiglio di disciplina, l'alunno medesimo ed i suoi genitori ad esporre le proprie ragioni. Questi possono essere sentiti dal Dirigente Scolastico o dal suo Collaboratore vicario o dal coordinatore di classe, in presenza di un altro docente nei giorni precedenti. I genitori hanno il diritto di essere informati dei fatti e di esporre le proprie ragioni anche tramite memoria scritta. Le loro asserzioni saranno verbalizzate a corredo della fase istruttoria e saranno riferite al consiglio di disciplina ove saranno tenute in debito conto.
12. Il procedimento termina con obbligo di conclusione espressa: i provvedimenti sanzionatori vanno motivati e comunicati, per iscritto ai genitori dell'alunno (fase costitutiva dell'efficacia). Essi tengono conto della situazione personale dello studente.
13. Nei periodi di allontanamento dalla scuola va mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. A tal fine saranno assegnati sia i compiti delle materie curriculari, sia componimenti la cui traccia consenta allo studente la riflessione sugli atti compiuti.

## **Articolo 5**

### **Procedimento**

1. I docenti e/o i collaboratori scolastici e/o il personale amministrativo riferiscono al docente coordinatore di classe i fatti oggetto di un possibile procedimento disciplinare con nota scritta e, se di competenza ai sensi del successivo art. 6 e delle tabelle n. 1 e n. 2 allegate al presente Regolamento, anche con ammonizione scritta sul registro.
2. Il coordinatore riferisce al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, al Collaboratore Vicario che, protocollate le note, dà avvio alla fase istruttoria. Tale fase è, di norma, delegata al coordinatore della classe che ascolta gli interessati, gli eventuali testimoni e raccoglie ogni ulteriore documentazione scritta. L'audizione degli alunni coinvolti avviene in presenza di almeno un altro docente/collaboratore scolastico o assistente amministrativo come testimone. Completata l'istruttoria, il coordinatore relaziona direttamente, o tramite il Collaboratore Vicario, al Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico, che può ulteriormente sviluppare la fase istruttoria, se ne ravvisa gli estremi, convoca il Consiglio di Classe in funzione di consiglio di disciplina o, per i casi di competenza, informa il Presidente del Consiglio di Istituto che convoca tale Consiglio in

qualità di Consiglio di disciplina. Per sospensioni fino a 15 giorni l'organo competente è il Consiglio di Classe in presenza di tutte le sue componenti. Per sospensioni superiori a 15 giorni l'organo competente è il Consiglio di Istituto in presenza di tutte le sue componenti.

4. In presenza di note disciplinari riguardanti comportamenti scorretti ma non così gravi da dover procedere con un Consiglio straordinario, il coordinatore convoca, tramite la procedura precedentemente descritta, gli alunni interessati ed i loro genitori nel primo Consiglio di classe ordinario, per la valutazione degli addebiti disciplinari. Informa preventivamente il Dirigente Scolastico ed i membri del Consiglio di Classe dell'avvenuta convocazione.
5. I Consigli di Classe in funzione di Consigli di disciplina devono essere convocati in forma allargata, ovvero con i docenti, con i genitori rappresentanti di classe ed i genitori/tutori degli alunni coinvolti i quali possono partecipare insieme ai loro genitori/tutori. Per il consiglio di classe i tempi sono, di norma, salvo casi eccezionali che vanno debitamente motivati per iscritto dal coordinatore di classe e sottoscritti dal Dirigente Scolastico, quelli espressi dall'art. 4. Per la convocazione del Consiglio di Istituto la tempistica è demandata al Presidente del Consiglio di Istituto.
6. Il coordinatore di classe redige una nota scritta riassuntiva dell'istruttoria per il Consiglio di disciplina (nel caso di sospensioni superiori ai 15 giorni, può anche essere ascoltato dal Consiglio di Istituto). In sede di Consiglio di disciplina, la contestazione di infrazione del regolamento e dei doveri degli studenti viene verbalizzata. Il Presidente del Consiglio di disciplina, ovvero il Dirigente Scolastico o il coordinatore di classe o il docente di classe delegato, avvia la discussione illustrando per sommi capi i fatti e gli esiti della fase istruttoria. Il Presidente invita quindi i docenti ed i rappresentanti di classe a prendere la parola e contribuire al dibattito esprimendo il proprio parere sui fatti e formulando eventuali proposte in merito ad eventuali sanzioni. Vengono ascoltati, se lo desiderano, i genitori degli alunni coinvolti e gli alunni medesimi.
7. Il Consiglio di disciplina conclude il procedimento con un atto decisorio conforme al presente regolamento e al DPR n. 249/98 e successive modificazioni, nonché alla L. n. 241/90. La fase decisoria avviene alla presenza della sola componente docente e dei rappresentanti dei genitori, tranne nel caso in cui il genitore rappresentante sia anche il genitore di un alunno in predicato di sanzione, nel qual caso il genitore non può partecipare alla votazione, ma solo al dibattito.
8. L'atto decisorio avviene mediante votazione palese delle proposte che possono essere formulate, in fase decisoria, sia dalla componente docente che dai rappresentanti dei genitori e, nel Consiglio di Istituto, anche da parte del personale ATA. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata. Nel verbale si indicherà obbligatoriamente solo se è stata presa all'unanimità o a maggioranza. Ogni membro del consiglio ha diritto a far verbalizzare il proprio dissenso alla decisione assunta a maggioranza.
9. Nel caso di Consiglio di classe, non essendo previsto da nessuna norma il quorum costitutivo si stabilisce, con il presente regolamento, che debba essere della metà più uno del totale dei rappresentanti dei genitori e dei docenti di classe presenti. Non sono ammesse surroghe, in quanto i docenti devono avere la titolarità sulla classe. La presenza del Dirigente Scolastico non cambia il quorum costitutivo. Il collaboratore Vicario può sostituire il Dirigente Scolastico per la conduzione delle operazioni, ma se non è titolare sulla classe non può partecipare al voto né essere Presidente né, ovviamente, alzare il quorum costitutivo.
10. La decisione viene presa considerando la maggioranza dei voti palesemente espressi, ovvero si contano solo i "sì" e i "no". Ci si può astenere ma le astensioni vengono scorporate dal quorum funzionale. In caso di più proposte, queste vengono votate una dopo l'altra con ordine stabilito dal presidente. Prevale quella con maggioranza di voti favorevoli. I votanti possono esprimere un solo "sì". In caso di parità di "sì" tra due o più proposte prevale quella che ha avuto il "sì" da parte del Presidente, il quale, se si fosse astenuto su tutte le proposte deve obbligatoriamente, in questo caso, esprimersi.
11. In caso di sospensione temporanea dalle lezioni, il docente coordinatore avvisa la famiglia per

iscritto e si accerta dell'avvenuta comunicazione anche telefonicamente, in modo da essere certi del fatto che la famiglia sia a conoscenza dei periodi e delle date precise relative alla sospensione. Il personale di segreteria è tenuto a collaborare col coordinatore per tale accertamento.

## **Articolo 6**

### **Sanzioni**

1. Tutte le sanzioni sono temporanee e ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno.
2. Le sanzioni disciplinari vengono riportate nella tabella 1 ed esemplificate nella tipizzazione della tabella 2 in ottemperanza alla nota MIUR prot. n. 3602 del 31 luglio 2008. Le tabelle n. 1 e n. 2 sono allegate al presente Regolamento di disciplina
3. La tipizzazione espressa dalla tabella 2 può operare per estensione o analogia.

## **Articolo 7**

### **Impugnazioni e ricorsi**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva, sentito il parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.
2. Le controversie relative all'applicazione del regolamento di disciplina sono affidate all'Organo di Garanzia interno alla scuola i cui compiti, composizioni e funzioni sono definite con Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14/09/2012.
3. L'impugnazione della sanzione, ovvero il ricorso all'organo di garanzia non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. L'organo di garanzia deve dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (nota MIUR prot. n. 3602 del 31 luglio 2008).

## **Articolo 8**

### **Sospensione e annullamento della sanzione**

1. L'Organo di Garanzia, ove ritenga fondate le motivazioni dell'impugnazione, può disporre la sospensione dell'irrogazione in attesa di nuovi accertamenti sui fatti e/o sulla procedura seguita.
2. Con provvedimento motivato l'Organo di Garanzia può annullare la sanzione.
3. Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata dopo la sua esecuzione, dal punto di vista giuridico, ciò si tradurrà nella eliminazione degli effetti giuridici della sanzione (in pratica, eliminazione delle "tracce" della sanzione dal fascicolo personale dello studente ed eventuale "ricostruzione" della "carriera" dello studente, ove la sanzione avesse inciso su di essa).
4. A seguito dell'annullamento della sanzione disciplinare ad opera dell'Organo di Garanzia, l'organo con competenza disciplinare (il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto a seconda dei casi) può riesercitare la funzione in questione solo se esplicitamente ad esso rimandata, ovvero solo se l'Organo di Garanzia annullando la sanzione, abbia espressamente rinviato la questione all'Organo collegiale che l'aveva comminata indicando le motivazioni dell'annullamento.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni alternative**

1. I Consigli di disciplina, anche su richiesta dei genitori/tutori legali, possono convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. In modo particolare saranno incoraggiate le misure che possano favorire l'inclusione e il recupero dello studente attraverso attività a carattere civico, sociale e culturale. Esse si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
2. Tali attività definiscono la cosiddetta "sospensione con obbligo di frequenza", la cui finalità pedagogica risiede nel ristabilire un sereno rapporto tra l'alunno e l'istituzione scolastica valorizzando un approccio ecologico e non direttivo e un modello pedagogico fenomenologico centrato sul cosiddetto "linguaggio delle cose concrete" (P. Bertolini).
3. L'elenco delle sanzioni alternative comprende, tra le altre:
  - a. Attività di piccola manutenzione e/o ripristino di arredi, beni scolastici, libri, ecc.
  - b. Attività di pulizia/riordino dei locali (corridoi, aule, ad es. laboratorio multimediale o biblioteca secondo le indicazioni di un docente),
  - c. Attività di pulizia/riordino del cortile, rimozione delle cartacce e della spazzatura sotto la sorveglianza di un docente o di un collaboratore scolastico.
  - d. Eliminazione di situazioni di degrado di spazi scolastici quali ripulitura delle pareti dalle scritte, rimozione di disegni e scritte dai banchi.
  - e. Produzione di elaborati (composizioni scritte, artistiche o multimediali) che siano espressione della riflessione e della rielaborazione critica degli episodi negativi di cui lo studente si sia reso partecipe (ad es. attività di riflessione sulle regole da presentare in forma scritta alla classe come momento di costruzione condivisa di un clima di classe migliore).
  - f. Riordino, sistemazione, trascrizione di appunti, produzione di mappe e/o materiale per attività di studio o progetto.
  - g. Presenza a scuola oltre l'orario scolastico per attività di ricerca, di studio, di approfondimento, sotto la guida di un docente.
  - h. Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola o attività di volontariato esterne proposte dai genitori e conformi alle finalità scolastiche (solo se debitamente documentabili).
  - i. Attività di collaborazione con docenti, in attività di piccolo gruppo con altri studenti, a supporto delle loro difficoltà (ad es. anche servizio educativo nella scuola dell'infanzia/primaria a supporto delle attività degli alunni).
  - j. Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa vantaggiosa per la comunità scolastica.
  - k. Iniziative di solidarietà e di recupero individuate dal Tribunale dei Minori o dai Servizi Sociali, presso enti o istituzioni esterne alla scuola.
4. Le sanzioni alternative operano secondo la seguente tipizzazione:
  - a. per i punti da 1. a 5. della tabella n. 1 di cui al comma 2 art. 6 del presente regolamento, il Consiglio di Disciplina, in fase decisoria, può optare per le sanzioni di cui ai punti da a. a i. del comma 3 del presente articolo in misura equivalente ai giorni di allontanamento dalla comunità scolastica;
  - b. per i punti da 6. a 7. (reati) la commutazione può avvenire solamente in sanzioni di cui al punto j. del comma 3 del presente articolo.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni diverse dall'allontanamento**

1. Per infrazioni di cui all'art. 6, il consiglio di classe, nella sola componente docente, può

decidere l'esclusione dell'alunno, a cui sono state comminate una o più ammonizioni scritte, dalle uscite didattiche, dai viaggi di istruzione, sia di uno che di più giorni, nonché dalla partecipazione a gare sportive, sia interne che esterne all'edificio scolastico, ed alle attività ginniche durante le ore di educazione fisica. In quest'ultimo caso occorre il parere favorevole del docente di educazione fisica.

2. Per l'esclusione dalla partecipazione alle lezioni fuori sede, alle visite di istruzioni o a qualsiasi altra attività didattica che avvenga al di fuori della sede scolastica, il Consiglio di Classe si esprime, caso per caso, sulla base dei provvedimenti disciplinari (note disciplinari, sospensioni, ammonizioni scritte) collezionati dall'alunno e comunica tale decisione alle famiglie tramite il libretto delle comunicazioni. In caso di un miglioramento del comportamento dell'alunno, il Consiglio di Classe può ritornare sulle proprie decisioni e comunicarlo alla famiglia.

## **Articolo 11**

### **Poteri cautelari**

1. Il Dirigente Scolastico, o in sua assenza il suo sostituto, dispone di poteri cautelari afferenti all'azione disciplinare (Nota 1). Pertanto, il Dirigente Scolastico o il suo sostituto, può, in caso di comprovato imminente pericolo, ritenendo la presenza a scuola dell'alunno o degli alunni resisi responsabili di atti tali da pregiudicare la sicurezza per se stessi e/o per gli altri, ovvero in presenza di comportamenti particolarmente aggressivi, minacciosi, lesivi dell'altrui incolumità fisica o gravemente oltraggiosi e tali da ledere profondamente la dignità altrui, disporre, previa comunicazione certa (telefonata modalità di fonogramma) ai genitori o tutori, l'allontanamento cautelare in attesa dell'avvio del procedimento disciplinare a carico dell'alunno. Tale provvedimento sarà debitamente motivato per iscritto e assunto al protocollo riservato della scuola.

## **Articolo 12**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2017 data di approvazione del Consiglio di Istituto con delibera n. 11.
2. Il Consiglio di Istituto può adottare modifiche ed integrazioni proposte che, una volta deliberate, verranno numerate nel riquadro "Revisione" del frontespizio con l'indicazione dell'anno scolastico di riferimento. La revisione corrispondente alla redazione è indicata con "00" dell'a.s. 2016-2017. L'ultima revisione è quella in vigore, abroga e sostituisce le precedenti.

## **ALLEGATI**

- TABELLA 1 – Natura delle mancanze, sanzioni disciplinari e relativi organi competenti
- TABELLA 2 – Tipizzazione delle mancanze
- MODULO 1 – Contestazione e convocazione consiglio di disciplina
- MODULO 2 – Irrogazione della sanzione disciplinare

## **NOTE**

### **Nota 1**

Sebbene di poteri cautelari, sotto il profilo formale, se ne rilevi la mancata previsione nel D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni, tale mancanza può essere colmata dalla previsione di carattere generale contenuta nell' art. 7,

secondo comma L. 241/1990 ove si prevede che anche prima dell'instaurazione del contraddittorio procedimentale "resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare [...] provvedimenti cautelari" e dalla previsione di carattere speciale contenuta nell'art. 396 D.Lgs 297/1994, secondo comma, il quale, tra le competenze attribuite al dirigente scolastico include (lettera l) "l'assunzione dei provvedimenti di emergenza". Tali norme recuperano incontrovertibilmente sul piano giuridico sia la previsione di una funzione emergenziale e cautelare sia l'attribuzione della funzione alla competenza del Dirigente Scolastico.